



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI

Stabilisce i criteri per l'osservazione e la gestione dei fenomeni e degli eventi che possono provocare incidenti o infortuni causando, danni alle persone e alle cose.

INDICE

1.	Scopo.....	2
2.	campo di applicazione.....	2
3.	Terminologia, abbreviazioni e definizioni	2
3.1.	Terminologia	2
3.2.	Abbreviazioni.....	3
3.3.	Definizioni	3
4.	Riferimenti normativi	3
5.	Compiti e Responsabilità.....	3
6.	Modalità operative	3
6.1.	Generalità.....	3
6.2.	Modalità di gestione	5
6.2.1.	Identificazione e segnalazione.....	5
6.2.2.	Valutazione dell'evento.....	7
6.2.3.	Applicazione di Azioni Correttive - controllo e verifica	7
6.2.4.	Elaborazione e diffusione di dati e informazioni sugli incidenti ed infortuni avvenuti	7
6.2.5.	Valutazione dell'efficacia.....	8

	NOMINATIVO		
REDAZIONE	S.P.P.		
VERIFICA	RSGSL		
APPROVAZIONE	DATORE DI LAVORO		

Reti *Reti*
FIRMA



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

1. Scopo

La presente procedura stabilisce i criteri per l'osservazione e la gestione dei fenomeni e degli eventi che possono provocare incidenti o infortuni causando, danni alle persone e alle cose.

Lo scopo del presente documento è di definire le modalità per la gestione degli incidenti e infortuni allo scopo di attuare azioni preventive e correttive finalizzate ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che gli stessi si ripetano anche con l'eventuale aggiornamento del DVR.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le attività e processi che influenzano, direttamente o indirettamente, il SGSL dell'ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

La presente procedura è attuata dal Datore di lavoro e si applica al:

- verificarsi di infortuni o incidenti;
- segnalazioni di situazioni di rischio da parte del RLS, dei Preposti, del RSPP, del Servizio Prevenzione, del Medico Competente, degli Addetti all'emergenza e primo soccorso, dell'organo di vigilanza ed enti di controllo, dei fornitori di beni e servizi.

Per quanto riguarda i lavoratori delle imprese o i lavoratori autonomi, gli adempimenti contenuti nella presente procedura devono essere inclusi negli accordi e relativi documenti contrattuali.

3. Terminologia, abbreviazioni e definizioni

3.1. Terminologia

Non conformità (NC)	Mancato soddisfacimento di un requisito, quale: <ul style="list-style-type: none">• norme legislative o regolamentari;• accordi volontari o impegni sottoscritti;• norme, procedure e istruzioni o altre responsabilità previste dal sistema di gestione;• limiti di legge o limiti interni;• caratteristiche di impianti, prodotti o imballaggi; suscettibili di creare o provocare impatti ambientali non previsti o rischi di salute e sicurezza del lavoro.
Correzione/trattamento della NC	Azione per eliminare una non conformità rilevata <i>Nota: una correzione può essere effettuata anche nell'ambito di un'azione correttiva</i>
Azione correttiva (AC)	Azione per eliminare la/e causa/e di una non conformità rilevata o di altre situazioni indesiderabili rilevate <i>Nota: un'azione correttiva si adotta per prevenire la ripetizione di una non conformità, mentre l'azione preventiva si adotta per prevenirne il verificarsi</i>
Azione preventiva (AP)	Azione per eliminare la/e causa/e di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili potenziali <i>Nota: un'azione preventiva si adotta per prevenire il verificarsi di una non conformità, mentre un'azione correttiva si adotta per prevenirne la ripetizione</i>



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

Tra le situazioni indesiderabili, reali o potenziali, ai fini della procedura vengono considerate:

Incidente/quasi infortunio	Evento non pianificato che ha la possibilità di determinare un'emergenza o un infortunio
Emergenza	Evento non pianificato che determina un danno all'azienda, un rischio per i collaboratori o un impatto ambientale e che richiede un pronto intervento per la sua risoluzione
Infornio	Evento incidentale che, causando danni fisici al lavoratore, determina un assenza dal lavoro di almeno un giorno

3.2. Abbreviazioni

Vds M-SGSL "Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in accordo la norma UNI ISO 45001:2018.

3.3. Definizioni

- **comportamento pericoloso:** azione che può esporre i lavoratori ed eventualmente altre persone presenti (pazienti, visitatori, fornitori, etc.), ad un rischio di infortunio o di incidente.
- **mancato incidente:** evento che solo per una casualità fortuita non ha recato danni alle persone o alle proprietà dell'azienda;
- **incidente:** evento di natura accidentale che provoca solo danni alle proprietà aziendali e/o arresto delle attività operative ma che, per le sue modalità di accadimento, avrebbe potuto degenerare in infortunio; fanno parte di tale categoria anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento (Infornio/medicazione).
- **infornio:** Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Esistono inoltre due particolari classi di infortunio:

- **In itinere:** quando avviene nel tragitto casa-lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate. Esso include anche gli spostamenti per esigenze di mensa quando questa è posta all'esterno dell'Azienda.
- **Malattia infortunio:** consiste in una malattia infettiva conseguente alla penetrazione nell'organismo umano di germi patogeni durante l'attività lavorativa. Da non confondersi con la malattia professionale.

4. Riferimenti normativi

vds. Procedura PG-18 NORMATIVA SICUREZZA

5. Compiti e Responsabilità

L'Alta Direzione in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione ha la responsabilità di verificare e dare applicazione a quanto predisposto dalla presente procedura oltre che di farsi promotore delle azioni di miglioramento conseguenti. In particolare:

- I lavoratori e preposti collaborano nella segnalazione e nell'analisi delle cause;
- Il Datore di lavoro dopo averne ricevuto comunicazione cura la gestione dell'infortunio secondo le richieste normative;
- Il SPP valuta le eventuali criticità emerse a seguito di infortunio/incidente e predispone le misure correttive o di prevenzione e protezione verificandone l'attuazione;
- I soggetti destinatari delle misure di prevenzione e protezione ne curano l'attuazione nei tempi previsti.

6. Modalità operative

6.1. Generalità

Procedura di definizione degli infortuni e dei mancati infortuni
L'infortunio sul lavoro

Si definisce infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa “violenta” è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

In sintesi, una causa “violenta” è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore. Per occasione di lavoro si intendono, invece, tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere:

- elementi dell’apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio.

Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Inail esclude dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

In questo senso, pur essendo una originalità nella statistica europea, l’Italia riconosce l’infortunio *in itinere*, dove per infortunio si intende l’incidente che ha causato un danno durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è riconosciuto solo se tale uso è necessitato.

Al contrario non sono riconosciute dall’Inail le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Anche l’infortunio legato all’utilizzo di un mezzo privato può essere considerato infortunio sul lavoro solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- sia prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Per memoria preme ricordare il rapporto fra infortunio e posizione assicurativa.

Sono considerate attività soggette a indennizzo tutte le attività rischiose svolte dall’operatore nell’esercizio delle attività lavorative.



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

Un lavoratore è assicurato secondo quanto previsto per una o più attività considerate pericolose dall'art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.) avente per oggetto **“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”** (c.d. Testo Unico), ma in pratica si può trovare in situazioni di pericolo che non sempre sono provocate dalle attività per le quali è stato assicurato.

Infatti, egli è esposto, oltre che al rischio tipico delle sue mansioni, anche a quello delle prestazioni connesse o strumentali alla sua attività, che possono essere varie e non sempre prevedibili. Egli, inoltre, opera in un determinato ambiente che, di per sé solo, può presentare pericoli; svolge la prestazione a fianco di colleghi che svolgono anch'essi attività rischiose; entra in contatto con apparecchiature e macchine varie anche se non le utilizza direttamente.

In virtù del principio di automaticità delle prestazioni, il lavoratore in ogni caso ha diritto alle prestazioni anche se il suo datore di lavoro non lo ha assicurato per ogni tipologia di rischio connessa alla mansione o si trovi in luoghi di lavoro che non siano nella giuridica disponibilità della propria azienda.

6.2. Modalità di gestione

La gestione dell'infortunio, incidente, quasi incidente o comportamento pericoloso può essere suddivisa in più fasi successive l'un l'altra.

Le macrofasi principali individuate sono le seguenti:

- Identificazione e segnalazione;
- Valutazione dell'evento;
- Applicazione di Azioni Correttive e Preventive;
- Azioni di controllo e verifica.

6.2.1. Identificazione e segnalazione

Infortunio

A seguito dell'evento infortunistico si attivano le misure di primo soccorso quando questo accade all'interno dell'azienda, successivamente o in tutti gli altri casi: In base alla gravità dell'infortunio, il lavoratore può recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell'ospedale più vicino. In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l'infortunio.

A seguito dell'accertamento, il Medico rilascia un primo certificato in più copie, nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro o suo delegato (direttamente o per il tramite di altre persone, una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore.

Nel contempo il lavoratore oppure soggetti terzi purché in grado di fornire informazioni certe sull'infortunio in quanto presenti ai fatti, dovranno compilare una apposita comunicazione (modulo 1 “Verbale rilevazione infortuni”) che sarà trasmesso al RSPP dell' Azienda secondo i percorsi e le istruzioni vigenti nella struttura, consentendo al Datore di lavoro di effettuare in tempo reale una disamina delle cause e adottare, se necessario, anche provvedimenti straordinari per scongiurare l'eventuale ripetersi dell'evento.

Più saranno dettagliate le informazioni sulle cause e le modalità dell'infortunio maggiori saranno le possibilità di porre rimedio ad altre situazioni di rischio per i colleghi dell'operatore infortunato. Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, **il Datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico** (articolo 53 del Testo Unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24 agosto 2004).

L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all' Inail esclusivamente in via telematica senza necessità di invio contestuale del primo certificato medico (decreto ministeriale 15 luglio 2015) il quale dovrà essere successivamente inoltrato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

Nel caso la prognosi venga reiterata successivamente al primo certificato, il Datore di lavoro (o suo delegato) deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il Datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Il Datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982). In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il Datore di lavoro deve inoltre inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (articolo 54 del Testo Unico 1124/1965).

A tal riguardo si ricorda che:

- I datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di **due giorni** e nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
- Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.

Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di pubblica sicurezza. Negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

Il DdL (o suo delegato) devono provvedere a tale adempimento inviando alle autorità copia della denuncia di infortunio.

Il trattamento dei casi di malattia-infortunio in ambito Inail.

La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta.

La tutela assicurativa delle patologie in questione come infortuni sul lavoro consente all'Inail di erogare le prestazioni di legge già nella fase del contagio, se noto, che determini, anche per motivi profilattici, l'astensione temporanea dal lavoro.

Tuttavia, se l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni e di ogni altro indizio che deponga in tal senso.

Ciò premesso, si specifica che, nell'ipotesi in cui la malattia infortunio determini astensione dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni oltre quello dell'evento, il Datore di lavoro (o suo delegato) dovrà effettuare, come per tutti gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto assicuratore.

Nell'ipotesi in cui, invece, non vi sia astensione dal lavoro o questa sia inferiore al periodo sopra indicato, pur non ricorrendo l'obbligo di inoltrare la denuncia a fini assicurativi all'Istituto, sarà opportuno che il Datore di lavoro (o suo delegato) provveda comunque a tale adempimento al fine di consentire all'Istituto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'erogazione tempestiva delle prestazioni previste per tali fattispecie (profilassi, eventuali vaccinazioni).

Ne consegue che, in tutti i casi in cui il Datore di lavoro (o suo delegato) opterà per la denuncia di malattia infortunio compilando l'apposito campo, l'Istituto provvederà alla trattazione dell'evento infortunistico secondo le consuete modalità.

Incidente, quasi incidente, comportamento pericoloso

Al verificarsi di un incidente, un quasi incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti, i lavoratori coinvolti, i presenti, i testimoni sono tenuti a comunicarlo al Servizio Prevenzione e ai Responsabili di riferimento, tramite la compilazione del modulo "Verbale rilevazione incidenti, quasi incidenti e comportamenti pericolosi".

L'efficacia di un sistema di reporting volontario dipende da:

- Esenzione da processi disciplinari;



SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

- Anonimato, o comunque l'inserimento del nominativo solamente su base volontaria;
- Feedback rapido e facilmente accessibile (anche tramite l'utilizzo di moduli elettronici direttamente compilabili dalla intranet aziendale).

Fondamentale in questi casi è il contributo che può dare l'RLS che grazie alla sua posizione e alla possibilità di ricevere informazioni dagli altri lavoratori, può fornire quelle notizie utili che altri, per paura o timidezza, preferiscono non riferire direttamente.

6.2.2. Valutazione dell'evento

Tale attività viene inizialmente condotta, per il Datore di lavoro, dal SPP, con la collaborazione del Dirigente, dei preposti, degli RLS, ed ogni altro eventuale soggetto utile allo scopo.

Nell'analisi dell'evento sono da considerare le seguenti possibili cause:

- procedure ed istruzioni di lavoro insufficienti;
- personale non sufficientemente informato, formato, addestrato;
- carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o i fornitori;
- carenze tecniche o manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli operatori;
- imprudenza, disattenzione degli operatori;
- carenza nell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Posizioni di garanzia;
- dispositivi di protezione individuale non utilizzati, non adeguati o non efficaci.

L'evidenza della valutazione degli eventi viene data compilando il modulo "Azioni correttive in materia di sicurezza".

6.2.3. Applicazione di Azioni Correttive - controllo e verifica

Al verificarsi di un infortunio, di un incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti è importante che sia effettuata una valutazione della necessità di adottare le azioni per evitare il ripetersi dell'evento.

L'SPP compila il modulo "Azioni correttive in materia di sicurezza" in modo che siano chiaramente proposti al Datore di lavoro i tempi, ed individuati i soggetti incaricati dell'attuazione e della verifica.

Le azioni correttive da adottare possono essere:

- aggiornare/adequare procedure ed istruzioni di lavoro;
- adeguare l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale;
- migliorare la comunicazione interna ed il coordinamento con i fornitori esterni;
- prevedere il richiamo formale e/o provvedimento disciplinare degli operatori interessati, ove necessario;
- aggiornare la valutazione dei rischi;
- migliorare/sostituire/manutenere le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale;
- estendere le misure di sicurezza identificate ad altre situazioni di rischio analoghe presenti in azienda.

Nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento di rilevazione dell'evento e l'attuazione dell'azione correttiva, il Datore di lavoro mette in atto interventi d'urgenza necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il RSPP chiude il procedimento aperto in seguito al verificarsi di un infortunio e le segnalazioni di incidente, comportamento pericoloso dopo avere valutato la necessità di proporre l'apertura di una Azione correttiva e in caso affermativo dopo aver verificato l'attuazione e l'efficacia delle azioni definite, al fine di evitare il ripetersi dell'evento. Il SPP mantiene un archivio cartaceo o informatico degli eventi individuabili anche per unità operativa e utilizzabili anche al fine della valutazione dei rischi.

6.2.4. Elaborazione e diffusione di dati e informazioni sugli incidenti ed infortuni avvenuti

I dati e le informazioni raccolte attraverso la prima segnalazione, e le ulteriori analisi e compilazione dei rapporti sugli eventi accaduti, oltre che per attuare i provvedimenti di prevenzione o protezione proposti o direttamente attuati dalla linea operativa, sono utilizzati a seconda dei casi per:

- a) compilazione e trasmissione, da parte del DL, dei moduli di denuncia obbligatoria alle autorità esterne (Inail e P.S.) e del registro per gli infortuni avvenuti a tutti i lavoratori (indipendentemente dall'obbligo di assicurazione all'Inail) che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità addette alla vigilanza e può essere consultato dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori;
- b) trasmissione al lavoratore, RLS e dirigente competente da parte del SPP delle valutazioni scaturite a seguito



SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(SGSL - ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI)

PG-06 GESTIONE DEGLI INFORTUNI
Rev.00 del 01.08.2022

- dell'analisi dell'evento;
- c) aggiornamento, da parte del Servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione ed elaborazione e diffusione interna di statistiche sulla frequenza e gravità degli eventi dannosi avvenuti;
 - d) eventuali adempimenti di tipo assicurativo o giuridico connessi all'evento, di competenza dell'Azienda. La valutazione degli eventi e delle Azioni Correttive e Preventive attuate costituisce parte integrante dell'incontro annuale previsto dalla legislazione vigente e/o di periodici incontri tra datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente.

L'azienda ha inoltre l'obbligo di segnalare all'organo di vigilanza territorialmente competente gli incidenti e infortuni relativi all'utilizzo di agenti biologici (art. 277, D.Lgs 81/08), connessi ad agenti chimici per superamento dei limiti di esposizione (art. 254 e 255, D.Lgs 81/08) o all'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni (art.240, D.Lgs 81/08).

6.2.5. Valutazione dell'efficacia

L'Alta Direzione o suo delegato (Rappresentante della Direzione) ha il compito di verificare l'attuazione dell'azione correttiva e, dopo un periodo di tempo congruente, l'efficacia dell'azione correttiva proposta, compilando a tal scopo la sezione "Verifica dell'efficacia" nel modulo predisposto.